

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - nullità della sentenza - pronuncia sulla nullità - inesistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)

Provvedimento del tribunale - Motivazione e dispositivo concernente una parte diversa - Inesistenza del provvedimento - Appello - Decisione nel merito - Esclusione - Rinvio al primo giudice - Necessità - Fattispecie.

Il provvedimento emesso dal tribunale nei confronti delle parti in lite, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa concernente altri soggetti, è affetto da nullità insanabile, che può essere rilevata d'ufficio in sede d'impugnazione, con conseguente rimessione dell'intero processo al primo giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio al tribunale la sentenza d'appello, che aveva deciso nel merito un ricorso in tema di protezione internazionale, ancorché avesse rilevato la nullità dell'ordinanza definitiva del giudizio di primo grado in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso dallo straniero richiedente).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2020 del 29/01/2020 (Rv. 656713 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_354](#), [Cod_Proc_Civ_art_383](#)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE

"IUS SUPERVENIENS"

NULLITÀ DELLA SENTENZA